



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E
SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO RURALE

SETTORE POLITICHE COMUNITARIE E REGIONALI PER LA COMPETITIVITA'
DELLE IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI

Il Dirigente Responsabile: PAGNI ROBERTO

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 548/2012

Numero adozione: 943 - Data adozione: 11/03/2014

Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Oggetto: Oggetto: Reg. CE 1698/2005 - Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole", Misura 122 "Migliore valorizzazione economica delle foreste" e Misura 123 sottomisura B) "Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali" - Recepimento delle modifiche introdotte dalla DGR n. 164 del 3/3/2014 ai bandi approvati rispettivamente con Decreto Dirigenziale n. 4981/2011 e s.m.i., n. 4982/2011 e s.m.i. e n. 5878/2011 e s.m.i.

Data certificazione: 14/03/2014

Numero interno di proposta: 2014AD001209

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Positivo

.

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” ed in particolare l'art. 2, comma 4;

Vista la L.R. 8 gennaio 2009 n. 1, sopra citata, ed in particolare l'art. 9 che definisce le competenze del Responsabile del Settore;

Visto il decreto del Direttore Generale della D.G. Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze n. 1389 del 19 aprile 2013 avente per oggetto “Riassetto organizzativo dell'Area di Coordinamento Sviluppo Rurale”, con il quale il sottoscritto Dirigente Roberto Pagni è nominato responsabile del Settore “Politiche comunitarie e regionali per la competitività delle imprese agricole e agroalimentari” e s.m.i.;

Visto il Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 e s.m.i., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

Preso atto che il Regolamento (UE) n. 1305/2013 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, fermo restando che il Regolamento (CE) n. 1698/2005 continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell'ambito dei programmi approvati dalla commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014;

Visto il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

Vista la Decisione della Commissione Europea C(2012) n. 8669 del 30 novembre 2012, che approva la versione n. 9 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Toscana per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 4664 del 16 ottobre 2007;

Vista la DGR n. 1175 del 17/12/2012: “Preso atto della versione 9 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 della Regione Toscana”;

Vista la DGR n. 1125 del 11 dicembre 2012 “Reg. CE n. 1698/05 - PSR 2007/2013 - approvazione del testo del DAR revisione 16 e del Documento Attuativo Finanziario del PSR 2007/2013” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la DGR n. 164 del 3 marzo 2014 “Reg. CE 1698/2005 - Disposizioni per la chiusura del Programma di sviluppo rurale della Toscana 2007-2013, per la velocizzazione della spesa e la transizione al PSR 2014-2020 attuativo del Reg. UE 1310/2013” ;

Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 4981 del 15 novembre 2011 relativo alla Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" - approvazione del bando contenente disposizioni tecniche e procedurali della misura - Fondi 2012 (Fase V) e Fondi 2013 (Fase VI) e s.m.i.;

Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 4892 del 15 novembre 2011 relativo alla Misura 122 "Migliore valorizzazione economica delle foreste" - approvazione del bando contenente disposizioni tecniche e procedurali della misura - Fondi 2012 e 2013 (Fase V e Fase VI) e s.m.i.;

Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 5878 del 20 Dicembre 2011 relativo alla Misura 123 sottomisura B) "Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali" - approvazione del bando contenente disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della misura e l'assegnazione dei fondi 2012 e 2013 (Fase V e Fase VI) e s.m.i.;

Visti, in particolare, gli allegati dei Decreti sopra citati, che costituiscono parte integrante e sostanziale di ciascuno di questi atti, contenenti le disposizioni tecniche e procedurali per la concessione dei contributi con riferimento all'annualità 2012 (fase 5) e annualità 2013 (fase 6);

Preso atto che la DGR n. 164/2014, dà mandato al dirigente referente delle misure 121, 122 e 123 B) di porre in essere gli atti necessari per consentire agli enti istruttori di procedere alla richiesta di completamento per tutte le domande inserite nelle suddette graduatorie, risultanti ammissibili ma ancora non finanziabili per carenza di risorse, fermo restando che la mancata presentazione del completamento entro i termini prescritti comporta la decadenza della domanda di aiuto e che la presentazione del completamento non costituisce in alcun modo diritto al finanziamento;

Considerato che la DGR 164/2014 stabilisce che a far data dall'adozione della stessa delibera, per le graduatorie attualmente in essere a valere sulle risorse del PSR 2007/2013 relative alle misure indicate al paragrafo 3.1.4 dell'allegato al DAR “Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari, si applicano le seguenti disposizioni speciali:

- a) nelle richieste di completamento e nei conseguenti atti di assegnazione siano determinati termini massimi per la presentazione delle domanda di pagamento del saldo non superiori a 150 giorni, per le domande che prevedono solo acquisti e non superiore a 270 giorni, per le domande che prevedono anche lavori;
- b) ridurre a 90 giorni il termine massimo complessivo concedibile a titolo di proroga per la presentazione della domanda di pagamento, consentendo agli enti istruttori la facoltà di concedere ai beneficiari anche più proroghe, purché nel rispetto di tale termine massimo;
- c) gli enti istruttori devono riportare nelle richieste di documentazione a completamento delle domande di aiuto le disposizioni speciali di cui alla presente delibera nonché richiedere ai beneficiari di produrre una dichiarazione di consapevolezza del fatto che la presentazione del completamento non costituisce in alcun modo diritto al finanziamento e una dichiarazione di accettazione dei nuovi termini;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, procedere alla modifica degli allegati contenenti le disposizioni tecniche e procedurali per la concessione dei contributi con riferimento all'annualità 2012 (fase 5) e annualità 2013 (fase 6) approvate con i seguenti decreti:

- a) proprio Decreto Dirigenziale n. 4981 del 15 novembre 2011 “Reg. Ce 1698/2005 – PSR 2007-2013. Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”. Approvazione del bando contenente disposizioni tecniche e procedurali della Misura – Fondi 2012 (fase 5) e Fondi 2013 (fase 6)”;
- b) Decreto Dirigenziale n. 4892 del 15 novembre 2011 “Reg. Ce 1698/2005, PSR della Toscana 2007-2013 - Misura 122 - Migliore valorizzazione economica delle foreste - Approvazione del bando contenente disposizioni tecniche e procedurali della Misura - Fondi 2012 e 2013 (Fase V e Fase VI)” e s.m.i.;
- c) Decreto Dirigenziale n. 5878 del 20 Dicembre 2011 “Reg. CE 1698/05 - PSR della Toscana 2007/2013 – Misura 123 sottomisura b) - Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali – Approvazione bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della misura e l'assegnazione dei fondi 2012 e 2013 (Fase V e Fase VI)” e s.m.i.;

DECRETA

1. di approvare, in attuazione del mandato ricevuto con la DGR n. 164/2014 e per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti modifiche all'Allegato A che costituisce parte integrante del proprio Decreto Dirigenziale n. 4981 del 15 novembre 2011 relativo alla Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" - approvazione del bando contenente disposizioni tecniche e procedurali della misura - Fondi 2012 (Fase V) e Fondi 2013 (Fase VI) e s.m.i.:

a) paragrafo 13 “Richiesta del completamento della domanda di aiuto”:

- al termine del 1° capoverso è inserita la seguente frase: *“Dalla data di adozione della DGR 164 del 3 marzo 2014, gli enti istruttori procedono alla richiesta di completamento per tutte le domande inserite nella graduatoria della Fase VI (annualità 2013) risultanti ammissibili ma ancora non finanziabili per carenza di risorse, fermo restando che la mancata presentazione del completamento entro i termini prescritti comporta la decadenza della domanda di aiuto e che la presentazione del completamento non costituisce in alcun modo diritto al finanziamento.*

Dalla data di adozione della DRG 164 del 3 marzo 2014, gli enti istruttori devono riportare nelle richieste di completamento delle domande di aiuto le disposizioni speciali contenute nella suddetta DGR relativamente ai termini massimi per la presentazione delle domande di pagamento del saldo e al nuovo termine massimo complessivo concedibile a titolo di proroga. Inoltre gli enti istruttori, devono richiedere ai beneficiari di produrre una dichiarazione di consapevolezza del fatto che la presentazione del completamento non costituisce in alcun modo diritto al finanziamento e una dichiarazione di accettazione dei nuovi termini.”;

b) paragrafo 14 “Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale”:

- il 2° capoverso è così sostituito ed integrato: *“Per le fasi successive si rimanda a quanto stabilito nel DAR vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario fatto salvo quanto riportato al successivo capoverso.*

Per i completamenti delle domande di aiuto inviati dagli enti a partire dalla data di adozione della DGR 164 del 3 marzo 2014, si applicano le disposizioni speciali contenute nella suddetta DGR ed eventuali s.m.i. con riferimento ai termini massimi per la presentazione delle domande di pagamento del saldo e al nuovo termine massimo complessivo concedibile a titolo di proroga per la presentazione della domanda di pagamento.”;

2. di approvare, in attuazione del mandato ricevuto con la DGR n. 164/2014 e per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti modifiche all'Allegato A che costituisce parte integrante del Decreto Dirigenziale n. 4892 del 15 novembre 2011 relativo alla Misura 122 "Migliore

valorizzazione economica delle foreste" - approvazione del bando contenente disposizioni tecniche e procedurali della misura - Fondi 2012 e 2013 (Fase V e Fase VI) e s.m.i.:

a) paragrafo 9.5 "Richiesta del completamento della domanda di aiuto":

- al termine del 1° capoverso è inserita la seguente frase: *"Dalla data di adozione della DGR 164 del 3 marzo 2014, gli enti istruttori procedono alla richiesta di completamento per tutte le domande inserite nella graduatoria della Fase VI (annualità 2013) risultanti ammissibili ma ancora non finanziabili per carenza di risorse, fermo restando che la mancata presentazione del completamento entro i termini prescritti comporta la decadenza della domanda di aiuto e che la presentazione del completamento non costituisce in alcun modo diritto al finanziamento.*

Dalla data di adozione della DRG 164 del 3 marzo 2014, gli enti istruttori devono riportare nelle richieste di completamento delle domande di aiuto le disposizioni speciali contenute nella suddetta DGR relativamente ai termini massimi per la presentazione delle domande di pagamento del saldo e al nuovo termine massimo complessivo concedibile a titolo di proroga. Inoltre gli enti istruttori, devono richiedere ai beneficiari di produrre una dichiarazione di consapevolezza del fatto che la presentazione del completamento non costituisce in alcun modo diritto al finanziamento e una dichiarazione di accettazione dei nuovi termini.";

b) paragrafo 11 "Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale":

- al termine del 1° capoverso la seguente frase: *"Per le fasi successive si rimanda a quanto stabilito nel DAR vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario."* è così sostituita e integrata: *"Per le fasi successive si rimanda a quanto stabilito nel DAR vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario, fatto salvo quanto riportato al successivo capoverso.*

Per i completamenti delle domande di aiuto inviati dagli enti a partire dalla data di adozione della DGR 164 del 3 marzo 2014, si applicano le disposizioni speciali contenute nella suddetta DGR ed eventuali s.m.i. con riferimento ai termini massimi per la presentazione delle domande di pagamento del saldo e al nuovo termine massimo complessivo concedibile a titolo di proroga per la presentazione della domanda di pagamento.";

3. di approvare, in attuazione del mandato ricevuto con la DGR n. 164/2014 e per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti modifiche all'Allegato A che costituisce parte integrante del proprio Decreto Dirigenziale n. 5878 del 20 Dicembre 2011 relativo alla Misura 123 sottomisura B) "Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali" - approvazione del bando contenente disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della misura e l'assegnazione dei fondi 2012 e 2013 (Fase V e Fase VI) e s.m.i.:

a) paragrafo 9.4 "Richiesta del completamento della domanda di aiuto":

- al termine del 1° capoverso è inserita la seguente frase: *"Dalla data di adozione della DGR 164 del 3 marzo 2014, gli enti istruttori procedono alla richiesta di completamento per tutte le domande inserite nella graduatoria della Fase VI (annualità 2013) risultanti ammissibili ma ancora non finanziabili per carenza di risorse, fermo restando che la mancata presentazione del completamento entro i termini prescritti comporta la decadenza della domanda di aiuto e che la presentazione del completamento non costituisce in alcun modo diritto al finanziamento.*

Dalla data di adozione della DRG 164 del 3 marzo 2014, gli enti istruttori devono riportare nelle richieste di completamento delle domande di aiuto le disposizioni speciali contenute nella suddetta DGR relativamente ai termini massimi per la presentazione delle domande di pagamento del saldo e al nuovo termine massimo complessivo concedibile a titolo di proroga. Inoltre gli enti istruttori, devono richiedere ai beneficiari di produrre una dichiarazione di

consapevolezza del fatto che la presentazione del completamento non costituisce in alcun modo diritto al finanziamento e una dichiarazione di accettazione dei nuovi termini.”;

b) paragrafo 12 “Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale”:

- al termine del 1° capoverso la seguente frase: “*Per le fasi successive si rimanda a quanto stabilito nel DAR vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario.*” è così sostituita e integrata: “*Per le fasi successive si rimanda a quanto stabilito nel DAR vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario, fatto salvo quanto riportato al successivo capoverso.*”

Per i completamenti delle domande di aiuto inviati dagli enti a partire dalla data di adozione della DGR 164 del 3 marzo 2014, si applicano le disposizioni speciali contenute nella suddetta DGR ed eventuali s.m.i. con riferimento ai termini massimi per la presentazione delle domande di pagamento del saldo e al nuovo termine massimo complessivo concedibile a titolo di proroga per la presentazione della domanda di pagamento.”;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
ROBERTO PAGNI

